**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE E RACCOLTA FONDI - DEVOLUZIONE PERCENTUALE DI VENDITA PRODOTTO ALIMENTARE DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE E/O EVENTI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI AMATRICE.**

L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_, presso la sede temporanea, alla Via Saturnino Muzii, del Comune di Amatrice

**TRA**

il Comune di Amatrice, di seguito *"Comune"* - con sede in Amatrice, nella persona del Vice Sindaco Massimo Bufacchi nato a Roma il 10.04.1943, autorizzato alla sottoscrizione del presente giusta deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**E**

L’Associazione Una Strada per l’ Arte, con sede legale in Roma, Via Montecristo 7 – 00141, C.F.: 97219740582, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante, Domenico Telesa, nato a san Nicola da Crissa il 12.08.1940 (C.F.: TLSDNC40M12I058Y) e domiciliato per la carica presso la sede sociale,

PREMESSA

Allo scopo di mantenere viva la memoria dei fatti, la città di Amatrice, oggetto di un rilevante moto tellurico che ha provocato la parziale distruzione del centro abitato e oltre trecento vittime, intende aderire ad un progetto di solidarietà Nazionale, Finalizzato a realizzare Pubblici Eventi di solidarietà rivolti a promuovere donazioni per la ricostruzione della città di Amatrice.

Da tale premessa, le Parti sottoscrittrici concordano il presente accordo.

Tutto ciò premesso si conviene di sottoscrivere un accordo.

**Art. 1**

Le parti dichiarano rispettivamente:

**Parte “A”** il **Comune di Amatrice** di promuovere le iniziative turistiche e sociali utili a sviluppare attività economiche a favore dei propri concittadini e delle aziende del territorio.

**Parte “B”** l’**Associazione Una Strada per l’Arte** esperta nella progettazione e realizzazione di eventi tematici nei settori Turistico – Artistico - Culturali – Sociali – Commerciali di realizzazione tali iniziative in Italia e all’estero e di devolvere la somma di € 1,00 di ciascun prodotto venduto e servito durante tali iniziative.

**Art. 2**

Parte “A” e Parte “B” convengono di elaborare un progetto itinerante da allestirsi in una idonea area concessa da altre Amministrazioni interpellate, capace di richiamare pubblico interessato a conoscere la storia dell’evento e i successivi sviluppi. Dell’effettiva concessione delle aree menzionate se ne fa esclusivo carico, sia per le pratiche amministrative che per eventuali pagamenti per l’utilizzo delle stesse la Parte “B” garantendo e manlevando la Parta “A”da qualsiasi responsabilità civile e penale verso tali amministrazioni e verso i terzi.

**Art. 3**

3.1 Il progetto rispetterà rigorosamente le indicazioni e le prescrizioni espresse dalla Amministrazione del Comune di Amatrice. In particolare sarà realizzato con la partecipazione di risorse umane e prodotti alimentari-gastronomici provenienti da aziende del territorio, al fine di incentivarne lo sviluppo e il fatturato.

3.2. Il progetto verrà preventivamente approvato dalla Amministrazione di Amatrice che sottoscriverà un Patrocinio Onorario non oneroso, a sostegno dell’iniziativa.

3.3 Il progetto sperimentale approvato dal Comune di Amatrice si intende parte integrale del presente accordo e verrà depositato agli atti per garantire la sua autenticità.

3.4 La realizzazione dell’evento, la sua gestione, la preparazione e le relazioni economiche con i partecipanti sarà affidata alla Associazione Una Strada per l’Arte.

3.5 L’Organizzazione provvederà a rispettare un piano di sicurezza rispondente alle norme anti Covid-19 secondo le disposizioni locali, Regionali e Nazionali.

**Art. 4**

4.1 Parte “A” e Parte “B” si impegnano a riconoscersi reciprocamente un rapporto di collaborazione non oneroso, per la raccolta fondi, che resterà in essere sino alla scadenza del presente accordo fissata al 30/12/2023.

4.2 Le Parti “A” e “B” potranno, di comune accordo, formalizzato per iscritto, rinnovare il presente accordo per altri 24 mesi.

4.3 Il presente accordo potrà essere disdettato dalle parti con giustificato motivo 90 giorni prima della sua scadenza naturale o qualora si riscontrassero gravi violazioni dei patti sottoscritti o di norme di legge o per comportamenti contrari alla buona fede contrattuale.

**Art. 5**

La Parte “B” ai farà carico della vendita dei biglietti (Pre-vendita) necessari per accedere alla consumazione del “**piatto Ambasciatore di Amatrice”** detto “**Amatriciana**”

Tali biglietti saranno numerati in ordine progressivo dalla Parte A.

5.1 Tale piatto sarà rigorosamente preparato secondo le antiche tradizioni con l’utilizzo dei soli prodotti tipici dell’Area di Amatrice.

5.2 La preparazione del piatto sarà affidata a Chef professionisti che ne illustreranno le proprietà in un costante dialogo con i visitatori, indicati dalla Parte A che li sceglierà a propria discrezione, tra le professionalità del luogo e tra quelle originarie di Amatrice.

5.3 Il piatto di Amatrice ed i relativi servizi verrà proposto alla somma onnicomprensiva di € 8.00. potranno essere previsti prezzi inferiori in caso di convenzioni preventivamente concordate con particolari soggetti giuridici, previo consenso scritto dell’Amministrazione Comunale di Amatrice.

5.4 L’ammontare delle entrate, determinata dal numero di partecipanti all’evento, costituirà la somma dalla quale detrarre le spese generali, senza utili, e identificherà l’ammontare della donazione, che non potrà comunque essere inferiore ad € 1,00 per piatto venduto.

5.5 Al termine della manifestazione verrà effettuata una rendicontazione generale. Essa sarà vidimata e presentata all’Assessorato comunale, o ad altro ufficio indicato dal Comune, entro 48 ore dal termine dell’evento.

**Art. 6**

6.1 La manifestazione sarà fortemente pubblicizzata in tutta la città prescelta per l’evento a completa cura e spese della parte “B”.

6.2 Nell’area prescelta verrà allestita dall’Agenzia Comunale /Proloco una mostra fotografica riportante immagini delle distruzioni causate dal terremoto e fasi della ricostruzione, secondo le indicazioni fornite dal Comune, nel rispetto dei luoghi, delle persone e dei fatti accaduti a seguito del sisma.

Art. 6.3 Durante la manifestazione potranno esibirsi unità folkloristiche con canti e balli popolari di antica tradizione.

**Art. 7**

Al fine della validità della presente convenzione l'Associazione deve provvedere all'assicurazione dei propri aderenti, che prestano l’attività oggetto di tale convenzione, contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 11.8.1991, n. 266.

**Art. 8**

8.1 La presente convenzione è assoggettata a registrazione in caso d’uso. In tal caso le spese saranno a totale carico dell’Amministrazione Comunale.

8.2 Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme del codice civile.

**Art. 9**

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione, che non possa essere risolta in via amichevole dalle parti, sarà competente il Foro di Rieti (RI).

Letto, firmato e sottoscritto.

Amatrice, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per il Comune di Amatrice Per l’Associazione Strada per l’Arte

**IL VICE SINDACO** Legale Rappresentante

Sig. Domenico Telesa

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_